TERZO SETTORE: ASPETTI CONTABILI

01. NOZIONE

Il **D.Lgs 117/2017** Codice del Terzo Settore contiene le regolamentazioni per gli enti che potranno definirsi del Terzo Settore.

Nelle more delle regolamentazioni è fondamentale rispettare gli obblighi che il CTS impone.

Mediante l'analisi degli articoli da **12 a 16** soffermiamo l'attenzione sugli aspetti contabili degli ETS.

02. ART. 12 DENOMINAZIONE SOCIALE

In qualunque modo formata la denominazione sociale **deve contenere l'indicazione ente del Terzo Settore**, **oppure l'acronimo ETS** (tale obbligo non sussiste per gli enti religiosi).

Parole o locuzioni equivalenti che possono trarre in inganno **NON possono** essere utilizzate da soggetti diversi dagli ETS.

L'indicazione potrà essere prevista in sede di costituzione dell'ente, ma potrà essere utilizzata **soltanto dopo l'avvenuta iscrizione** (e conferma) **al RUNTS**.

03. ART. 13 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Il bilancio degli ETS è formato:

1. dallo **stato patrimoniale**;
2. dal **rendiconto gestionale** (con l'indicazione dei proventi e degli oneri);

3. dalla **relazione di missione** (che illustra le poste di bilancio unitamente all'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità).

Semplificazione: Se le entrate comunque denominate **sono inferiori a 220.000 euro** il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**.

Mentre gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili e **depositare** il bilancio **presso il registro delle imprese**, gli altri enti (*la grande maggioranza*) redigono il bilancio in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e lo **depositano al RUNTS**.

L'organo di amministrazione documenterà il carattere secondario e strumentale delle **attività diverse**.

A prescindere dal deposito presso il RUNTS, tutti gli ETS sono tenuti, **fin dall'esercizio 2018**, alla redazione del bilancio di esercizio secondo questo articolo.

04. ART. 14 BILANCIO SOCIALE

Gli **ETS** con **entrate superiori a 1 milione di euro** devono depositare il bilancio pressi il RUNTS e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale secondo le linee guida del Ministero del Lavoro.

Gli ETS con **entrate superiori a centomila euro** devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché' agli associati.

05. ART. 15 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre al bilancio, alla pubblicazione sul sito internet, al registro dei volontari che svolgono la loro opera in modo non occasionale **gli ETS devono tenere**:

a) **il libro degli associati o aderenti** (a cura dell'organo di amministrazione);

b) **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea** A cura dell'organo di amministrazione), nello stesso dovranno essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali** (a cura dell'organo cui si riferiscano).

Gli associati o aderenti **hanno diritto** di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite dallo Statuto (questa disposizione non si applica agli enti religiosi).

06. ART. 16 LAVORO NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

I lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo **non inferiore** a quello previsto dai contratti collettivi.

In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti **non può essere superiore al rapporto uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Del rispetto di tale parametro occorre darne conto nel bilancio.